



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CENTRO DI SERVIZI
CULTURALI
PER STRANIERI

Decreto n.

Anno

Prot. n. _____ del _____

**AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER
TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI
INSEGNAMENTO DI LINGUA ITALIANA L2 PER LE ESIGENZE DEL CENTRO
DI SERVIZI CULTURALI PER STRANIERI DA AFFIDARSI A: A) PERSONALE
DIPENDENTE DELL'ATENEO A TITOLO GRATUITO E/O, IN SUBORDINE,
B) A SOGGETTI ESTERNI A TITOLO RETRIBUITO MEDIANTE LA STIPULA
DI UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO ESERCITATO NELLA FORMA
DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA.**

IL COORDINATORE

- **Visti** gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile;
- **Visto** l'art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017;
- **Vista** la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell'art. 3;
- **Visto** l'art. 18 comma 1 lettera c) della Legge 240 del 30 dicembre 2010;
- **Vista** la legge n. 232 del 11 dicembre 2016 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019
- **Vista** la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- **Visto** l'art. 53 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);
- **Visto** il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
- **Visto** l'art. 65 del D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i.;
- **Visto** l'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
- **Visto** l'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- **Visto** il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche



- con riguardo al trattamento dei dati personali;
- **Vista** la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - **Vista** la circolare n. 3 del 23 novembre 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - **Vista** la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in considerazione anche di alcune pronunce espresse in passato nel preesistente quadro legislativo, ha dato una interpretazione di natura non meramente letterale ma sistematica dell'art. 1 comma 303 della legge 232/2016 e pertanto, nell'attuale quadro normativo, il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento, di qualunque natura e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali;
 - **Visto** lo Statuto di Ateneo;
 - **Visto** il “Regolamento interno del Centro di Servizi Culturali per Stranieri” emanato con Decreto Rettorale n. 1490 prot. n. 0283172 del 07/12/2023;
 - **Vista** la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 68452 del 12 ottobre 2009;
 - **Visto** gli articoli 1 co.3 e 2 co. 1 e del D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019;
 - **Visto** il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze;
 - **Vista** l'approvazione del Consiglio Direttivo del Centro di Servizi Culturali per Stranieri del 08/11/2023;
 - **Considerato** che la gestione delle attività della suddetta figura professionale richiede personale in possesso di specifiche competenze, abilità, conoscenze e attitudini;
 - **Considerato** che è stata preventivamente accertata, all'interno di questa struttura, l'oggettiva assenza di professionalità in grado di svolgere i compiti richiesti;
 - **Considerato** che il costo di tali incarichi, per i soggetti esterni, graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario e in particolare sul budget del Centro di Servizi Culturali per Stranieri progetto CECUSTRACO23 ;
 - **Valutato** ogni opportuno elemento.

DECRETA

è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 3 incarichi di insegnamento della lingua italiana L2 per gli studenti stranieri iscritti al Centro di Servizi Culturali per Stranieri,
da affidarsi:



- A) a titolo gratuito, a personale dipendente dell'Ateneo
ovvero
- B) a titolo retribuito, a soggetti esterni mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata, qualora la ricognizione interna dia esito totalmente o parzialmente negativo.

Articolo 1 – Oggetto della selezione

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili per l'insegnamento della lingua italiana L2 per gli studenti stranieri iscritti al Centro di Servizi Culturali per Stranieri nei Trimestri invernale (08.01.2024 – 08.03.2024) e primaverile (18.03.2024 – 04.06.2023) 2024.

Articolo 2 – Durata e corrispettivo dell'incarico

L'attività oggetto della collaborazione avrà inizio l'**8 gennaio 2024** e terminerà il **4 giugno 2024** e non è rinnovabile.

Resta inteso che:

- A) al personale dipendente dell'Ateneo, per ciascun incarico, non sarà riconosciuto alcun compenso in quanto attività da svolgere in orario di servizio;
- B) diversamente, per ciascun contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata stipulato con soggetti esterni, sarà previsto un corrispettivo complessivo pari ad **€ 6.000,00** comprensivo di tutti gli oneri a carico del collaboratore. Il suddetto compenso graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario e in particolare sul budget del Centro di Servizi Culturali per Stranieri progetto CECUSTRACO23,e verrà corrisposto in 2 rate di pari importo di cui la prima all'8 marzo 2024, la seconda a conclusione, dietro presentazione di una relazione sull'attività svolta.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento

L'attività verrà eseguita dal collaboratore in proprio, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla base della programmazione predisposta dal Presidente del Centro di Servizi Culturali per Stranieri Prof. Marco Biffi.

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale

4.1 Sono ammessi a presentare la propria candidatura:

- i dipendenti in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze;
- i soggetti esterni in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
 - a) *a.1)* cittadinanza italiana;



a.2) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2): di essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. ovvero di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Sono fatti salvo i casi di cui all'art 5 nei quali risulti bastevole il solo visto d'ingresso;

- b) godimento dei diritti politici;
- c) età non inferiore agli anni 18;
- d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all'estero né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

4.2 I candidati, dipendenti dell'Ateneo, dovranno essere in possesso delle seguenti capacità, conoscenze e competenze:

- a) Essere di madrelingua italiana (per soggetti di madrelingua si intendono i cittadini italiani e stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza in lingua italiana, così come precisato con Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 29.12.1982) o avere una certificazione di lingua italiana di livello C2 del QCER.
- b) Laurea specialistica, magistrale, o quadriennale (ante riforma 509/99).
- c) Attività didattica nell'ambito dell'insegnamento della lingua italiana come L2 presso Atenei italiani e/o stranieri, Istituti Italiani di Cultura e Istituti superiori, oppure presso scuole italiane secondarie superiori, presso scuole private o presso strutture di supporto pubbliche o private. I candidati dovranno riportare nella domanda il dettaglio delle attività svolte, indicando il conteggio complessivo delle ore, cioè le ore totali per ciascuna attività, in mancanza di tali indicazioni tali titoli non verranno valutati.

I soggetti esterni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- a) Essere di madrelingua italiana (per soggetti di madrelingua si intendono i cittadini italiani e stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza in lingua italiana, così come precisato con Circolare del



Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 29.12.1982) o avere una certificazione di lingua italiana di livello C2 del QCER.

- b) Laurea specialistica ,magistrale, o quadriennale (ante riforma 509/99).
- c) Attività didattica nell'ambito dell'insegnamento della lingua italiana come L2/LS presso Atenei italiani e/o stranieri, Istituti Italiani di Cultura e Istituti superiori, oppure presso scuole italiane secondarie superiori, presso scuole private o presso strutture di supporto pubbliche o private. I candidati dovranno riportare nella domanda il dettaglio delle attività svolte, indicando il conteggio complessivo delle ore, cioè le ore totali per ciascuna attività, in mancanza di tali indicazioni tali titoli non verranno valutati.

4.3 I suddetti requisiti, di ordine generale e particolare, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione. I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva della verifica dei requisiti di ordine generale e particolare. L'esclusione dalla valutazione comparativa per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

5.1 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo i fac-simili allegati, A) e B), dovrà essere indirizzata al Presidente del Centro di Servizi Culturali per Stranieri, via degli Alfani 56/b - 50121 Firenze e **dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 4/12/2023, pena l'esclusione dalla procedura comparativa.**

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda:

- a) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: ***cecustra@unifi.it***; la domanda dovrà essere sottoscritta e inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; **per la presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta personale.** Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF/A e ODT. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "CCS - Domanda per il conferimento di un incarico di collaborazione per l' insegnamento della lingua italiana L2";
- b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ***piattaforma.centri@pec.unifi.it***; per la presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta personalmente intestata. I documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF e ODT. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "CCS - Domanda per il conferimento di un incarico di collaborazione per l' insegnamento della lingua italiana L2".



La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla valutazione comparativa.

5.2 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato esterno deve dichiarare con chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

- a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di identificazione personale);
- b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato;
nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione di essere titolari di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata;
- d) adeguata conoscenza della lingua italiana (*per i cittadini stranieri*);
- e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- f) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (*per i cittadini stranieri*);
- g) di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non avere procedimenti penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
- h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001¹. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare copia autentica² del

¹Si segnala che il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>

²Per copia autentica si intende la fotocopia del documento originale sul quale è riportata, in calce, la dichiarazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, art. 46- lettera l, m, n, art.47 del DPR n. 445/2000, insieme alla copia semplice del documento di identità



medesimo tradotto ufficialmente ³ ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo;

resta inteso che detta dichiarazione di equivalenza/equipollenza deve essere posseduta alla data di stipula;

- i) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale nonché di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- k) ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera c) della Legge 240/2010 di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- l) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 comma 9 del Decreto Legge 95/2012 come modificato dal Decreto Legge 90/2014 convertito nella 114/2014 che vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;
- m) di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca (D.R. 54/2013): *"1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né*

³ Sono "traduzioni ufficiali" quelle:

a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;

b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;

c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte Ministero Affari Esteri)



con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo.

2. *Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.?”;*

- n) ai sensi dell'art.5 c.6 del “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240” emanato con DR n. 68910 (550) anno 2020 del 14/5/2020, qualora il soggetto fosse titolare di assegno di ricerca, il medesimo dovrà presentare istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo di cui al presente bando. Detta richiesta dovrà essere inoltrata al Consiglio dell'Unità amministrativa che si esprimerà su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno previa verifica che tale attività sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno, non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca, non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore;
- o) il possesso dei requisiti di cui al punto 4.2 del bando e degli eventuali titoli valutabili;
- p) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l'invio delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.

Il candidato dipendente di UNIFI, in relazione alla presente candidatura, deve aver acquisito la preventiva dichiarazione di consenso rilasciata dal responsabile della struttura di afferenza nella quale si dichiara che nulla si oppone al compimento dell'attività ovvero copia protocollata della relativa istanza. Resta inteso che, all'atto del conferimento dell'incarico, sarà necessario produrre il nulla osta allo svolgimento dell'attività. Nella domanda di ammissione, unitamente a detto consenso, deve dichiarare con chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

- a) cognome e nome, codice fiscale;
- b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
- c) denominazione, indirizzo e recapiti della Struttura di afferenza;
- d) categoria e area di servizio;
- e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente/equipollente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. I



candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare copia autentica del medesimo tradotto ufficialmente ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo;

- f) il possesso dei requisiti di cui al punto 4.2 del bando e degli eventuali titoli valutabili
- g) di impegnarsi a comunicare al Dirigente della struttura di afferenze e all'Area Persone e Organizzazione l'eventuale idoneità alla presente selezione.

5.3 La domanda dovrà essere corredata da:

- curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto in originale dal candidato, redatto esclusivamente secondo il formato europeo allegato (il file dovrà avere una dimensione massima non superiore a 1 MB), contenente dettagliata descrizione degli studi e delle mansioni eventualmente svolte nell'ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto. **Si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/13, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza;**

- modulo "Titoli da valutare" debitamente compilato e firmato;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il candidato esterno dipendente di pubblica amministrazione con rapporto di lavoro superiore al 50%, qualora previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, è tenuto ad allegare N.O. ovvero copia semplice dell'istanza (protocollata) per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarico. Qualora il soggetto risulti vincitore, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre il nulla osta allo svolgimento dell'incarico rilasciato dall'ente di appartenenza.

5.4 L'Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento motivato per difetto di requisiti.



Art. 6 – Svolgimento della procedura.

6.1 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione a tal fine nominata, con apposito provvedimento del Coordinatore, alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione sarà composta da non meno di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta e coadiuvata da un segretario verbalizzante.

6.2 Le domande dei soggetti esterni saranno valutate solo in assenza ovvero in mancanza di sufficienti candidature interne.

6.3 La valutazione comparativa, sia degli interni che degli esterni, è per titoli e colloquio ed è intesa ad accertare l'adeguata qualificazione e competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie del profilo richiesto.

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti di cui 40 sono riservati ai titoli e 60 al colloquio.

Valutazione titoli

Punteggio massimo da attribuire ai titoli: 40 punti. Punteggio minimo per l'ammissione all'orale: 12 punti. La valutazione dei titoli sarà effettuata esclusivamente sulla base di quanto indicato nei modelli allegati al presente bando e compilati secondo le indicazioni fornite; non saranno valutati i titoli non riportati in tali moduli.

Conoscenze linguistiche acquisite nel percorso di studi laurea e post-laurea. (max 12 punti) Da dichiarare esplicitamente nella domanda.	Acquisizione di almeno 12 CFU complessivi nei seguenti settori scientifico-disciplinari: L-LIN/01 L-LIN/02 L-FIL-LET/12 (4 punti)
	Acquisizione di almeno 24 CFU complessivi nei seguenti settori scientifico-disciplinari: L-LIN/01 L-LIN/02 L-FIL-LET/12 (8 punti)
	Acquisizione di almeno 36 CFU complessivi nei seguenti settori scientifico-disciplinari: L-LIN/01 L-LIN/02 L-FIL-LET/12 (12 punti)
Formazione universitaria post – lauream. (max 10 punti)	Dottorato di ricerca attinente (linguistica, linguistica italiana, lingue e letterature straniere, glottodidattica) (4 punti)
	Master specificamente indirizzato all'acquisizione di competenze in didattica dell'italiano L2/ LS con durata specificata (concluso e discusso) di 1° livello (5 punti) di 2° livello (8 punti)
	Scuola di specializzazione indirizzata all'acquisizione di competenze in didattica dell'italiano L2/LS con durata specificata (conclusa) (5 punti)
Altri titoli	Certificazioni di didattica dell'italiano a stranieri di primo livello:



professionalmente pertinenti. (max 6 punti)	DILS-PG I livello DITALS di I livello (2 punti)
	di secondo livello: DILS-PG II livello DITALS di II livello CEDILS (4 punti)
	Corsi di perfezionamento universitari post-lauream con esame finale e titoli per esaminatori CILS, CELI, PLIDA (3 punti)
	Pubblicazioni nell'ambito dell'italiano L2/LS (punteggio massimo da attribuire ad articoli: 1 punto complessivo; a monografie: 2 punti complessivi; per pubblicazione di materiali didattici: 1 punto complessivo).
Esperienze di insegnamento di italiano L2/LS. (max 12 punti) <u>Ai fini della valutazione delle ore d'insegnamento, i candidati devono indicare nella domanda il conteggio complessivo delle ore, cioè le ore totali per ciascuna attività svolta.</u>	Attività didattica nell'ambito dell'insegnamento della lingua italiana come L2/LS presso Atenei italiani e/o stranieri, Istituti Italiani di Cultura e in Istituti superiori negli ultimi 5 anni (3 punti ogni 120 ore di insegnamento).
	Incarichi di insegnamento per italiano L2/LS presso scuole italiane secondarie superiori, presso scuole private, presso strutture di supporto pubbliche o private, negli ultimi 5 anni (1 punto ogni 120 ore di insegnamento, fino a un massimo di 7 punti).

La mancata indicazione specifica dei titoli sopraindicati comporterà la non valutazione degli stessi.

Il risultato della valutazione dei titoli e degli ammessi al colloquio sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web del Centro di Servizi Culturali per Stranieri: www.ccs.unifi.it entro il giorno 07/12/2023.

Valutazione colloquio

Discussione dei titoli presentati capacità argomentativa e chiarezza espositiva (max 20 punti)	Colloquio a partire dal CV presentato, condotto in lingua italiana anche al fine di verificare il requisito relativo alla madrelingua o al livello C2 del QCER.
--	---



Competenza didattica, didattico-metodologica e metalinguistica (max 40 punti)	Competenze di linguistica teorica e competenze didattico-metodologiche nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera (max 20 punti).
	Competenza nella preparazione di percorsi didattici, esercitazioni, materiale didattico finalizzati all'apprendimento della lingua italiana ai vari livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento (max 20 punti).

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi per il colloquio il giorno 15/12/2023 alle ore 9.30 presso il Centro di Servizi Culturali per Stranieri, via degli Alfani 56/b, 2° piano, 50121- Firenze.

La presente pubblicazione ha valore di notifica.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura.

6.4 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo **minimo di 30 punti**.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

6.5 La Commissione formula due graduatorie di merito, una per gli interni e una per gli esterni, secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati; attinge dalla graduatoria interna fino ad esaurimento della medesima e a seguire da quella per gli esterni. L'incarico verrà conferito al candidato interno che raggiunge la votazione più elevata; a parità di punteggio precede il candidato più anziano di età. L'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata verrà conferito al candidato esterno che raggiunge la votazione più elevata; a parità di punteggio precede il candidato più giovane di età (art 2 comma 9 L.191/98).

6.6 Della graduatoria sarà data pubblicità nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito web del Centro di Servizi Culturali per Stranieri www.ccs.unifi.it.

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note nell'Albo ufficiale dell'Ateneo dove verrà pubblicata anche la composizione della Commissione e sul sito web del Centro di Servizi Culturali per Stranieri.

6.7 L'Amministrazione si riversa la facoltà di attingere dalla graduatoria di cui ai commi 5 e 6 per l'affidamento di eventuali ulteriori incarichi di collaborazione per lo



svolgimento di attività di insegnamento che richiedano profili simili a quello oggetto della presente selezione.

Art. 7 – Stipula del contratto

I candidati risultati vincitori saranno invitati alla stipula del contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata.

Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà altresì subordinata al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata.

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.

Non si potrà inoltre procedere alla stipula del contratto qualora il vincitore si trovi nella condizione di incompatibilità di cui all'art. 5 comma 9 del Decreto Legge 95/2012 come modificato dal Decreto Legge 90/2014 convertito nella 114/2014 che vieta “di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza [...]. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata”.

Art. 8 – Proprietà intellettuale

Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come da successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 2 c.1 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario”, emanato con D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019, il diritto di proprietà industriale conseguente all'attività posta in essere dal lavoratore autonomo nell'esecuzione del presente contratto, spetta al medesimo qualora sia finanziata con risorse dell'Università degli Studi di Firenze. Diversamente, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento richiamato, qualora l'attività sia sovvenzionata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, la proprietà industriale spetta all'Università medesima, che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti dalle invenzioni.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa



vigente, è prevista l'ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Art. 10 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I candidati prendono atto che, ai sensi del D. Lgs 81/08 e del "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" dell'Università degli studi di Firenze (Decreto prot.n.79162 del 26/05/2017),), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti.

I candidati, qualora in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria prevista dall'art.41 dal D.Lgs citato.

I candidati prendono, altresì, atto che l'Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all'attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Art. 11 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del "Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze" è individuata quale Unità organizzativa competente *la Piattaforma amministrativa per la gestione dei Centri, via G. Capponi, 7-9 – 50121 Firenze.*

Il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Carnemolla, *tel. 0552757314, (michele.carnemolla@unifi.it).*

Firenze,

Il Coordinatore della Piattaforma Amministrativa
per la gestione dei Centri
(Prof. Giovanni Pratesi)



INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all'indirizzo <https://www.unifi.it/p11360.html>, è presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l'informativa per il trattamento dei dati personali dei collaboratori esterni.